

ro, od altro Individuo fuori della detta Arte di poter acquistar per vendere qualunque genere di Pesce, nè per le Strade, nè per le Pubbliche Pescarie sotto pena di Ducati venticinque, oltre la perdita del genere; alla qual pena sarà soggetto lo stesso Venditore, se contro la Legge venderà Pesce a dette figure, che si vogliono escluse per ogni riguardo. Sarà ogni Compravendi, così pure ogni Venditore di Tratte, Bragagne, e Venditori delle Comunità Pescareccie, Venditori di nuove Compagnie, Vallesani, Venditori di Valle, e delle Comunità del Dogado tenuto di munirsi di un Mandato, che sarà rilasciato dal Daziere per autorizzarlo alla compera, e vendita del Pesce, senza del qual Mandato non potrà chi che sia azzardarsi di vender Pesce sotto pena come sopra da essere irremissibilmente eseguita.

XIII. Gl' Institutori di nuove Compagnie Pescareccie, Vallesani, Comunità del Dogado, ed altri come sopra, per goder il beneficio dell' esenzione del Dazio dovranno essi pure vendere il loro Pesce al Minuto sulla propria Banca, o col mezzo de' loro Venditori, venendogli accordata una sola Banca per ogni Valle, Comunità, e Compagnia Pescareccia, altrimenti vendendolo a' Compravendi per essere rivenduto, dovrà il Compravendi pagare l' intero Dazio a tenor dell' indicata Tariffa. Se li suddetti Institutori di
nuo-